

ANNO DI PROVA

Vorrei informazioni precise riguardo il passaggio di ruolo, nel senso che non so se devo o non devo fare la relazione finale e discuterla col comitato di valutazione, come sostiene il mio D.S. Io sono di opinione contraria, in quanto sono già docente a tempo indeterminato, ho solo cambiato ruolo: dalla secondaria inferiore alla superiore. So per certo che questo mio primo anno di insegnamento è di straordinariato e quindi sono tenuta a fare i 180 giorni di servizio effettivo e nient'altro, così come mi è stato confermato da colleghe che in passato si sono trovate nella mia stessa situazione.

È veramente il caso che il tuo Ds - come molti altri suoi "colleghe" - si leggano la Circolare M.P.I. prot. 196 del 3-02-2006: l'oggetto è appunto il periodo di prova e la formazione in ingresso. In un punto molto chiaro si ribadisce che *"i docenti che hanno già superato l'anno di prova ed hanno ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra **non** sono tenuti a frequentare l'anno di formazione"*; addirittura nella circolare ci si raccomanda di stare attenti onde evitare *"occasioni di contenzioso sulla materia"* come pure *"un ingiustificato aggravio di spesa"* (come potrebbe essere la retribuzione di tutor e del comitato di valutazione delle singole scuole). La circolare continua specificando che è obbligatorio - in questi casi - solo il superamento del periodo di prova (leggasi "180 giorni di servizio effettivo").

ANNO DI PROVA – PASSAGGIO DI RUOLO

L'anno scorso ho ottenuto il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore e ho dovuto sostenere di nuovo il periodo di prova. Rispetto all'esito del periodo di prova probabilmente dovrò aprire un contenzioso con il preside. Volevo perciò chiederti a chi spetta la competenza di decretare il superamento dell'anno di prova: al CSA o al DS?

La competenza per l'emanazione del decreto di conferma in ruolo spetta:

- per tutte le situazioni antecedenti all'1/1/2000, al C.S.A.
- negli altri casi al DS, nell'ambito della ricostruzione di carriera.

In ogni caso nel passaggio di ruolo sono previsti solo i 180 giorni (CM 88/80), non capisco in cosa possa consistere il contenzioso, basta contare i giorni.

Oltre quelli di lezione le CCMM 219/75 e 180/79, prevedono anche:

- le domeniche, gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
- i giorni tra il 1° settembre e la data d'inizio delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
- gli esami di stato;
- interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
- i corsi di formazione e aggiornamento;
- per le donne anche il primo mese di astensione obbligatoria.

ASPETTATIVA E ANNO DI PROVA

Il Ds sostiene che sia vietato fruire dell'aspettativa per i docenti che non abbiano ancora superato l'anno di prova?

No, la situazione non è esattamente così.

La possibilità di fruire dell'aspettativa per i docenti che non hanno ancora superato l'anno di prova non è vietata, dipende da quale tipologia di aspettativa si tratti (possono anche fruirne i supplenti annuali, art. 18 comma 1 e art. 19 comma 3 Ccnl 2007):

- per motivi di famiglia e studio, per dottorato di ricerca: SI

- per l'"anno sabbatico" previsto dall'art. 26 L. 448/98: NO

In questi casi però il periodo non è utile agli effetti del superamento dell'anno di prova.

ESITO PERIODO DI PROVA

Una docente neo immesso in ruolo sostiene il colloquio con il comitato di valutazione per il superamento dell'anno di prova. Alla fine del colloquio il Ds, verbalmente, le comunica che ritiene opportuno che la docente ripeta l'anno di prova, senza fornire motivazioni. Anzi dichiara che si riserva (il Ds non il comitato) di decidere entro la fine dell'anno scolastico.

1. il comitato di valutazione non è un organo collegiale?

2. Il docente neo immesso in ruolo ha diritto ad una motivazione scritta in caso di non superamento dell'anno di prova?

3. È ammesso ricorso amministrativo?

1. Sì. Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è un organo collegiale, art. 11 DLgs. 297/94 - Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione.

2. L'eventuale esito sfavorevole e la proroga di un altro anno - ai sensi dell'art. 439 del DLgs 297/94 - deve essere necessariamente motivata per iscritto. Il Ds la può proporre nella relazione che deve inoltrare al (ex) Provveditore, ma è quest'ultimo che può provvedervi.

3. Eventuali ricorsi su queste materie sono ora devoluti al giudice ordinario (art. 63 DLgs 165/2001). La disciplina sulle controversie relative ai rapporti di lavoro sono regolate anche dall'art. 135 del CCNL 2007.